

NEOS RESTAURI S.R.L.

Via della Roverella, 44 - Altamura (BA)
70022

P.IVA 07538190724

Certificazioni: SOA OG2 - ISO 9001

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

(EX Decreto Legislativo nr.231/2001)

Approvato dall'Amministratore Unico in data 14 giugno 2021.

**Modifica denominazione sociale 25 giugno 2021 "Verbale di assemblea" notaio Clemente Stigliano rep. 71724
raccolta n. 29651.**

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo NEOS RESTAURI S.R.L	1
Indice.....	2

A Parte Generale

1. Premessa.....	3
2. Definizione del modello di organizzazione e gestione	8
3. Organismo di Vigilanza	11
4. Segnalazioni Whistleblowing.....	14
5. Metodologia adottata per la definizione del MOG.....	19
6. Modello di organizzazione e gestione.....	22
7. Rapporti con Società/Consulenti/Partner- principi generali di comportamento	22
8. Struttura dei controlli	24
9. Sistema organizzativo.....	26
10. Codice etico.....	32
11. Principi etici.....	35

B. Disposizioni Speciali.

Processi sensibili relativi alle aree a rischio.....	49
PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE	50
PROCESSO DI FINANZIARIO.....	51
PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO.....	51
PROCESSO COMMERCIALE E GESTIONE COMMESSE.....	52
PROCESSO ATTIVITA' IMMOBILIARE	53
PROCESSO AMMINISTRATIVO.....	55
PROCESSO DI GESTIONE INVESTIMENTI E SPESE REALIZZATI FONDI PUBBLICI.....	55
PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....	57
PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	57
PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA.....	58
PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE.....	58

ALLEGATI.

- 1) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
- 2) DICHIARAZIONE CLAUSOLA RISOLUTIVA;
- 3) NOMINA ODV;
- 4) VERBALE RIUNIONE ODV
- 5) ELENCO REATI /ILLECITI EX D. LGS. N.231 AGGIORNATO AL 31/12/2020;
- 6) SCHEDA DI EVIDENZA;
- 7) ORGANIGRAMMA AZIENDALE

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

1.PREMESSA

Con legge del 29 settembre 2000, n.300 – contestualmente alla ratifica ed esecuzione da parte dell'Italia di alcune Convenzioni internazionali (Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione, anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali). – è stata conferita “Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica” (art.11 l. 300/2000).

In attuazione della suddetta legge delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001 nr.231 (di seguito anche il “Decreto”) contenente la disciplina del sistema di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti amministrativi dipendenti da reato, che rappresenta una rilevante novità nel campo del diritto penale d'impresa.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dagli Enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale, a condizione che gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art.4 del decreto).

Per la prima volta, infatti, il legislatore italiano ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur essendo definita espressamente “amministrativa”, trova origine della commissione da parte di determinati soggetti-persone fisiche di un fatto di reato e viene accertata nell'ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell'illecito amministrativo.

Con la definizione di ente per brevità (di seguito anche “Ente/i”) si intendono le persone giuridiche, nonché le associazioni prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti Pubblici. Le disposizioni normative individuano gli autori dei reati nei:

- rappresentanti, amministratori e direttori dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché in coloro che esercitano anche di fatto, un'attività di gestione e controllo sull'ente (**cd. Soggetti in posizione apicale**);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale (**cd. soggetti sottoposti**).

Rientrano in quest'ultima categoria non solo i soggetti legati all'ente da un vincolo organico, ma anche coloro che, pur non essendo sottoposti ad un vero e proprio potere di direzione in virtù di un rapporto di subordinazione, appaiono assoggettati all'esercizio di un potere di vigilanza da parte dei soggetti apicali.

La responsabilità amministrativa è ravvisabile se il reato è posto in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art.5 comma 1). Il ricorrere, accanto all'interesse o al vantaggio dell'ente, di un interesse personale dell'autore della condotta illecita non vale ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo. In proposito, si osserva che la legge chiama l'ente a rispondere del fatto illecito a prescindere dalla concreta punibilità dell'autore del reato, che può non essere individuato o non essere imputabile.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

La responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo in relazione ai reati espressamente previsti dal Decreto stesso o da normative che richiamano il Decreto: si tratta cioè di una responsabilità per un numero chiuso di fattispecie criminose, peraltro costantemente aggiornato da legislatore e in via di progresso ampliamento.

L'impianto sanzionatorio introdotto dal Decreto mira non soltanto a colpire il patrimonio dell'ente, ma anche la sua operatività, vietandone e/o limitandone l'esercizio dell'attività. In particolare, l'art.9 prevede due tipologie differenti di sanzioni:

- sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, in misura variabile a seconda della gravità del reato e delle condizioni economiche e capacità patrimoniale dell'ente;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- sanzioni interdittive, applicabili, di regola su base temporanea, nelle ipotesi di maggiore gravità o nell'eventualità di reiterazione di reati secondo una graduazione di intensità afflittiva.
- pubblicazione della sentenza da applicarsi congiuntamente alle sanzioni interdittive, nei casi di particolare gravità.

Le sanzioni pecuniarie vengono sempre applicate, unitamente alla confisca, all'ente del quale sia stata accertata la responsabilità amministrativa. Le sanzioni interdittive sono comminate nelle ipotesi di maggiore gravità o nell'eventualità di reiterazione dei reati. In particolare, il decreto prevede:

- a) L'interdizione dell'esercizio dell'attività nel cui ambito si sia verificato l'illecito;
- b) La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni per un pubblico servizio;
- d) L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In questi casi, il giudice può disporre altresì la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le misure interdittive non si applicano nell'ipotesi di commissione dei reati societari di cui all'art.25 ter, dei reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 sexies del decreto e del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività ovvero, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione, il giudice in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva dell'attività, dispone misure per la prosecuzione della stessa da parte di un commissario. Preme evidenziare che le misure interdittive sono applicabili anche in via cautelare – ove – sussistano gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'ente e il pericolo di reiterazione del reato – sin dalla fase delle indagini preliminari.

In conclusione di tale premessa, pare opportuno ribadire che la commissione di un reato nel contesto societario può comportare oggi non soltanto la punibilità della persona fisica che lo ha commesso, ma la condanna cui può conseguire l'applicazione di gravose sanzioni della Società che ne abbia ricavato un qualche vantaggio o che avesse un interesse alla sua realizzazione.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

1.1. IL BENEFICIO DELL'ESIMENTE

Il decreto prevede espressamente che, al ricorrere di determinate condizioni, la Società possa beneficiare di un meccanismo "esimente" dalla predetta responsabilità. Tale esimente varia in funzione del soggetto che abbia compiuto il reato. In particolare laddove il reato sia commesso da **soggetti in posizione apicale**, la responsabilità amministrativa dell'Impresa sarà esclusa se l'impresa prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del reato;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i moduli di organizzazione e gestione;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'impresa, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organo di Vigilanza e controllo, di seguito Odv);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Odv.

Nel secondo caso, laddove il reato sia commesso da **persone sottoposte** alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa (art.7 comma 1 del decreto) sussiste nel caso in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza che i soggetti apicali mantengono verso tali persone. Si prevede, però, all'art.7 comma 2, che *" in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'impresa, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La responsabilità dell'impresa è, infine, esclusa (art.5 comma 2 del decreto) se gli autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Tuttavia, il ricorrere, accanto all'interesse o al vantaggio dell'ente, di un interesse personale dell'autore della condotta illecita o di terzi soggetti, non vale di per sé ad escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente che, come già rilevato, è autonoma rispetto a quella delle persone fisiche.

Il decreto prevede, inoltre, che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, il Modello di organizzazione, gestione e controllo del rischio criminale debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- b) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazioni nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Nella redazione del Modello adottato da NEOS RESTAURI S.R.L., si è tenuto conto della normative vigente in materia, delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001" (di seguito "Linee guida") elaborate da Confindustria, del corpus delle procedure aziendali, nonché delle pronunce giurisprudenziali che sono state emanate in questi anni. L'art.6, comma 3 del decreto statuisce che "I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

prevenire i reati”. Nel giugno del 2004, il ministero della Giustizia ha approvato le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001, elaborate da Confindustria nel 2002 e aggiornate nella versione del 24 maggio 2004; in data 2 aprile 2008, il ministero ha approvato gli aggiornamenti in cui, in data 31 marzo 2008, Confindustria ha provveduto a conformare le linee guida ai numerosi interventi legislativi che hanno modificato la disciplina sulla responsabilità degli enti.

1.2 IL SISTEMA 231 NELL’AMBITO DI NEOS RESTAURI S.R.L.

Uno dei principi ispiratori nella costruzione del Modello 231 della Società consiste nell’ottimizzare quanto desumibile dall’assetto organizzativo della società, non solo in termini di struttura, ruoli e mansioni del personale, ma anche in termini di recepimento delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti e operanti all’interno di NEOS RESTAURI S.R.L.. La logica sottostante è quella di evitare ridondanze e sovrastrutture atte a creare diseconomie che rischierebbero di appesantire le attività di gestione e controllo del Modello, sino a vanificarne potenzialmente le fondamentali finalità previste dalla norma. Questa scelta strategica è apparsa idonea ad assicurare il corretto funzionamento del Modello nel tempo, in quanto consente di integrare le prescrizioni ed i protocolli di gestione delle attività sensibili, nel flusso dei processi aziendali correnti. Al fine di migliorare l’efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà opportuno valorizzare la sinergia con la documentazione adottata dalla società (articolata in Manuali interni, procedure e istruzioni operative).

NEOS RESTAURI S.R.L. ha adottato il Modello organizzativo 231 in un contesto già sensibile alla buona organizzazione aziendale, considerando che la società ha stabilito, implementato e mantiene attive procedure per l’identificazione puntuale e continua dei pericoli e per la valutazione dei rischi inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre la società già si è dotata di un Sistema di gestione integrato dettagliatamente descritto nel “Manuale Sistema Integrato Qualità – Ambiente – Sicurezza conforme e certificato secondo gli standard definiti dalle norme:

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

In tal senso, l’implementazione di un sistema certificato di misure organizzative e preventive rappresenta un segno di forte inclinazione della Società alla cultura del rispetto delle regole, quale ottima base di partenza per la costruzione dei modelli tesi alla prevenzione di reati – presupposto.

Secondo quanto prescritto dalle linee Guida CONFINDUSTRIA (aggiornate a marzo 2014), i sistemi di certificazione mirano a migliorare che esse riscuotono sul mercato presso clienti e fornitori.

A tal fine, la compliance al d. lgs. 231/2001 ha rappresentato l’occasione per rivisitare i propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, al fine di verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal decreto e a integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Sistema 231 possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di NEOS RESTAURI S.R.L. affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell’espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso la compliance generale al d.lgs. 231/2001, la società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

1. Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di NEOS RESTAURI S.R.L., in particolare nelle aree di attività a rischio di reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nei Modelli organizzativi, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la società alle sanzioni previste dal decreto;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

2. Consentire a NEOS RESTAURI S.R.L., grazie ad un'azione di periodico monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire, far cessare ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;

3. Contribuire a far comprendere a tutta la popolazione aziendale il senso dell'organizzazione di cui è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della società.

2. STORIA DELLA NEOS RESTAURI

La **NEOS RESTAURI S.R.L.** (già TANCREDI RESTAURI S.R.L.) nasce ad Altamura dalla passione per l'arte ed il restauro particolare.

Grazie alla professionalità e all'esperienza maturata dalle proprie risorse umane, all'efficienza organizzativa e alla dotazione di attrezzature ed essersi affermati con prestigiose realizzazioni all'interno del territorio pugliese – in particolare nel campo del recupero di beni immobili storico-artistico- religiosi e monumentali – l'azienda ha ampliato la propria sfera d'azione sia territorialmente che geograficamente.

Ecco quindi il suo impegno in importanti opere edilizia residenziali, lavori stradali e movimento terra fino ad arrivare a prestigiosi restauri dei grandi teatri nazionali.

Il fiore all'occhiello della NEOS RESTAURI sicuramente è sicuramente la sua specializzazione nelle tecniche innovative del restauro conservativo, attraverso l'esperienza specifica nonché la competenza del proprio staff tecnico qualificato, affiancato spesso da professionalità scientifiche attraverso il partenariato con le Università locali.

Tre sono gli elementi cardine che contraddistinguono: la ricerca dell'innovazione, qualità dell'opera e la celerità nell'esecuzione dei lavori.

Ecco perché la NEOS RESTAURI ha come motto *“Arte e lavoro.*

2.1. Mission della NEOS RESTAURI S.R.L.

La “mission” della NEOS RESTAURI S.R.L. è quella di realizzare opere edili in armonia con il territorio e l'ambiente, utilizzando tecnologie innovative e la professionalità dei nostri tecnici e dipendenti. Il capitale umano è il nostro primo investimento: il nostro personale è formato e qualificato per rispondere agli obiettivi della nostra azienda.

La NEOS RESTAURI S.R.L. coniuga qualità, sostenibilità, salute e sicurezza del personale, in ogni fase della propria attività, concentrandosi fin dalla progettazione sull'utilizzo dei materiali e tecnologie che favoriscano la qualità dell'opera, il rispetto dell'ambiente, la salute e sicurezza del personale e, di conseguenza, permettano alle opere di inserirsi nell'ambiente circostante in armonia, garantendo il minimo impatto ambientale.

Durante la realizzazione, l'attenzione si sposta sull'utilizzo di tecniche e tecnologie edili in grado di garantire un processo basato su efficienza e qualità dell'opera e salute e sicurezza del personale.

Diamo molta importanza al valore unitario di ogni persona, coinvolgiamo tutti i dipendenti e le imprese collaboratrici puntando al miglioramento continuo.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

2.2 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA NEOS RESTAURI –

Elemento portante e imprescindibile della governance aziendale è il sistema di controllo interno. Si tratta dell'insieme di regole, procedure e strutture organizzative orientate a perseguire, nel rispetto delle strategie aziendali, il conseguimento delle seguenti finalità:

- Salvaguardia del patrimonio aziendale;
- Affidabilità e integrità delle informazioni;
- Conformità delle operazioni alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, nonché a politiche, piani, regolamenti e procedure interne.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal decreto n.231 costituisce parte integrante del sistema di controllo interno societario. L'adeguamento alle esigenze di legge ha comportato, infatti, l'esame del sistema di controllo interno societario esistente ed operante nella Società limitatamente agli aspetti di rilevanza per il decreto, e la valutazione della sua idoneità rispetto alle finalità stabilite dalla norma.

Il Sistema di Controllo Interno è un processo trasversale a tutte le funzioni aziendali, che coinvolge l'intero personale della Società e la cui responsabilità primaria investe l'Amministratore Delegato che ha il compito di fissarne gli indirizzi e le linee guida e di verificare il funzionamento e l'efficacia.

3.1. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Conformemente a quanto previsto nel decreto ed al fine di agevolare gli enti nella definizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, la NEOS RESTAURI S.R.L. ha utilizzato come punti di riferimento per la strutturazione del proprio Modello Organizzativo i codice di comportamento redatti:

- dall' ANCE;
- dall' Associazione di categoria alla quale appartiene, la Confindustria. Le Linee Guida approvate il 7 marzo 2002 ed integrate il 3 ottobre 2002, il 24 maggio 2004 e il 31 marzo 2008 – sono state – dal Ministero “ idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art.6, comma 3 del D. Lgs. nr. 231/2001.

Nei documenti sopra citati sono stati tracciati gli elementi costitutivi di un idoneo modello organizzativo di prevenzione e sono definiti i principi fondamentali che devono caratterizzarlo:

- verifica, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione/transazione/azione;
- separazione di funzioni con i relativi corollari;
- delimitazione dei poteri conferiti
- chiara definizione dei poteri e delle responsabilità attribuite e conoscenza degli stessi all'interno dell'organizzazione;
- sistema autorizzativo coerente con le responsabilità assegnate;
- documentabilità dei controlli.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

Il Modello di organizzazione, Gestione e Controllo è articolato in una parte Generale ed in una Parte Speciale.

La Parte Generale, dopo una breve esposizione dei contenuti essenziali del D. Lgs. n. 231/2001 e l'elenco dei reati previsti dalla 231/01, illustra gli elementi costitutivi e le modalità di gestione del Sistema di Controllo interno della Società:

1. Sistema organizzativo
2. Sistema autorizzativo
3. Procedure operative e sistemi informativi
4. Pianificazione e controllo
5. Codice Etico
6. Sistema disciplinare
7. Comunicazione e formazione del personale

La Parte Speciale si apre con la rassegna delle fattispecie di reato previsto dal decreto che possono insidiare le aree/processi della Società. Nel corpo della trattazione sono esaminati e mappati i processi individuali potenzialmente a rischio di reato nella **NEOS RESTAURI S.R.L.:** ad ogni processo sono associati i reati che lo minacciano e ne sono rappresentate le modalità di commissione maggiormente verosimili.

Per ciascuna area di rischio individuata, il Modello illustra le misure organizzative e procedurali adottate dalla Società allo scopo di prevenire l'attuazione di condotte illecite.

3.2. Approvazione e Modifiche del Modello Organizzativo

L'approvazione del Modello e di ogni successiva modifica compete all'Amministratore Unico.

In particolare, tali modifiche potranno rendersi opportune, a mero titolo esemplificativo, nel caso di:

- mutamenti organizzativi o dell'attività aziendale;
- adozione e/o adeguamento e/o integrazione e/o soppressione di regole/procedure aziendali;
- estensione del catalogo dei reati previsti dal decreto o altre modifiche normative.

3.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solamente una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto, essendo, altresì, necessari ulteriori elementi affinché la responsabilità ivi prevista trovi applicazione.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possano essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

I criteri di natura oggettiva richiedono che:

- Il reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- Il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere:

- Soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti in posizione "apicale");

3.4. L'esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti: i modelli di organizzazione, gestione e di controllo

Il decreto legislativo di riferimento prevede l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente, se viene fornita prova che:

- a. l'ente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione o controllo idonei a prevenire la commissione dei reati;
- b. è stato affidato ad un organismo dell'ente con autonomi poteri di iniziativa e controllo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento;
- c. l'eventuale commissione del reato si è realizzata eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- d. l'organismo di vigilanza ha adempiuto diligentemente ai compiti attribuitigli.

La possibilità di godere dell'esimente prevista dal decreto dipende, dunque, dall'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi atti a prevenire la commissione dei reati e dell'istituzione ed adeguata operatività di un organismo deputato a vigilare sui modelli stessi.

La responsabilità dell'ente è esclusa nel caso in cui il reato sia stato commesso dal singolo tramite l'elusione ingannevole del modello di organizzazione, gestione e controllo societario.

E' lo stesso decreto ad individuare, all'art.6, comma 2, i requisiti affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa:

- individuazione delle aree/processi dell'ente a rischio di reato;
- previsione di protocolli che regolamentino l'iter di formazione delle decisioni dell'ente e la loro esecuzione;
- esistenza di strumenti di gestione delle risorse finanziarie idonei a prevenire la commissione dei reati;
- Previsione di flussi informativi verso l'organo di vigilanza;
- Operatività di un sistema disciplinare atto a sanzionare le violazioni del modello.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	---------------

4. Organismo di vigilanza.

Il decreto 231, all'art. 6, comma 1, lettera b), dispone che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida specificano che esso deve possedere caratteristiche di: Autonomia ed indipendenza;

- Professionalità;
- Continuità di azione;

L'Organismo di Vigilanza di NEOS RESTAURI S.R.L. (nel seguito "Organismo") è nominato dall'Amministratore Unico della Società e si avvale del supporto della funzione Gestione, Qualità, Ambiente e Sicurezza, e della collaborazione del RSPP per l'espletamento dei suoi compiti. L'OdV di NEOS RESTAURI S.R.L. è **un organismo monocratico**.

L'Organismo possiede i requisiti richiesti dalla legge ed esplicitati dalle Linee Guida. Esso non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico e può espletare i propri compiti in piena autonomia, in quanto la sua attività non può essere sindacata da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo ha un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscono la piena e continua operatività. A tal fine, l'Amministratore Delegato assegna all'Organismo, su proposta del medesimo, i fondi necessari allo svolgimento delle sue attività.

I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni indipendentemente dalla durata di Amministratore Unico che li ha nominati e sono rieleggibili.

In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.

4.1. Requisiti soggettivi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Non possono essere nominati membri dell'Organismo e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c.

(interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);

- Il coniuge, i parenti e gli affini entro i quarto grado dell'Amministratore esecutivo della Società;
- coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione.
- coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile ovvero hanno concordato la pena ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p. in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. n.231/2001 salvi gli effetti della riabilitazione.

I componenti dell'Organismo devono possedere le capacità, conoscenze e competenze professionali indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti. A tal fine, l'Organismo può servirsi della collaborazione di persone appartenente alla funzione di *Internal Auditing* e, ove necessario, del supporto delle altre funzioni aziendali e/o di consulenti esterni; coloro che, nella veste di collaboratori, contribuiscano all'espletamento della missione assegnata all'Organismo (come delineata nel decreto 231) devono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, richiesti ai

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

componenti dell'Organismo. Resta fermo che, anche nell'ipotesi in cui utilizzi l'attività di terzi, l'Organismo è responsabile in via esclusiva della vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e della cura del suo aggiornamento.

4.2. Compiti e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

Per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dalla norma, l'Organismo:

- vigila sull'effettività ed adeguatezza del Modello;
- cura il *reporting*, all'Amministratore Unico in merito all'attività svolta ed alle evidenze sul funzionamento ed osservanza del Modello;
- formula le proposte all' Amministratore Unico per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, in particolare nel caso di:
- accedere liberamente ad archivi cartacei e/o informatici;
- accedere liberamente ad uffici, magazzini, canteri per porre in essere verifiche ed accertamenti;
- avvalersi del supporto di personale interno alla Società e/o di consulenti esterni.

4.3. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo riferisce all'Amministratore Unico in merito all'attuazione del Modello ed al rilevamento di eventuali criticità ad esso connesse, ai fini del suo tempestivo adeguamento in via continuativa.

L'Organismo trasmette, inoltre, annualmente all'Amministratore Unico il piano delle attività per l'anno successivo.

L'Amministratore Unico ha facoltà di chiedere la convocazione dell'Organismo per qualsiasi esigenza; del pari, l'Organismo può chiedere, anche al di fuori dei canali di comunicazione formalmente definiti, di riferire all'Amministratore Unico per tutto ciò che riguardi il Modello.

L'Organismo si coordina con tutte le strutture aziendali, per i profili di rispettiva competenza, in merito agli aspetti che assumono rilievo ai fini dell'adeguatezza ed efficacia del Modello.

4.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo si riferiscono a:

- informazioni, dati, notizie, documenti che consentano all'OdV di poter svolgere la propria attività di controllo in modo informato;
- segnalazioni in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Sono soggetti a tali obblighi tutti i Destinatari del Modello.

L'Organismo, anche attraverso la definizione di una specifica procedura, può stabilire le tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo. In via generale a titolo meramente esemplificativo, ciascuna struttura aziendale è tenuta a riferire all'Organismo in ordine a operazioni che ricadano nelle attività sensibili:

- varianti del contesto interno (ad. es. cambiamenti organizzativi, esternalizzazioni di attività, reingegnerizzazioni, ecc.) e/o esterno (evoluzione normativa, innovazione tecnologica, ecc.) in grado di condizionare l'efficacia del Modello;
- introduzione/eliminazione/cambiamenti di processi sensibili;
- certificazioni di sistemi di gestione di processi sensibili;
- prospetti periodici riepilogativi delle licenze/autorizzazioni rilasciate da soggetti pubblici;
- informazioni relative a nuove assunzioni di personale;
- utilizzo di risorse finanziarie per l'acquisto di beni o servizi o altre attività di investimento;
- comportamenti ed atti che potrebbero essere in contrasto con il modello;
- rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) (ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni);
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

I flussi informativi vanno inviati all'Organismo mediante trasmissione della documentazione alla casella di posta elettronica dedicata.

4.5. Flussi informativi immediati verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo deve essere immediatamente informato con comunicazioni scritte a fronte di:

- comportamenti ed atti che potrebbero essere in contrasto con il Modello;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano comportare responsabilità amministrativa per NEOS RESTAURI S.R.L.;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti e in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;

Le restanti informazioni dettagliatamente individuate nella procedura sui flussi informativi di cui sopra nonché qualsiasi altra notizia che assume o possa assumere rilevanza ai fini dell'osservanza e del funzionamento del Modello sono oggetto di comunicazione periodica tramite appositi *report*.

L'Organismo garantisce la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso e l'utilizzazione delle stesse esclusivamente ai fini di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.231/001 e ss.mm.ii. e nel rispetto della normativa in materia di protezione di dati personali.

Presso l'Organismo è conservata copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo al Modello.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

All'archivio cartaceo/informatico ha facoltà di accedere l'Amministratore Unico e coloro che siano specificamente autorizzati dal Presidente dell'Organo, salve le disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

4.6. Segnalazioni – Whistleblowing

L'approvazione definitiva del citato DDL WHISTLEBLOWING ha segnato una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato.

La novellata normativa prevede difatti rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni ed introduce specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e da questo previsti, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Un'adeguata protezione del soggetto segnalante è speculare all'efficacia del sistema di WHISTLEBLOWING.

Sul punto, il DDL ha previsto due importanti tutele per il segnalante:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Importante altresì è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione.

Spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

L'approvazione del predetto DDL WHISTLEBLOWING ha dunque sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di WHISTLEBLOWING inserendo dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 231/01, i commi 2-BIS, 2-TER e 2-QUATER, ai sensi dei quali i MOG previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere tra l'altro:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell'intranet aziendale all'interno dello spazio dedicato al "Segnalazione di sospetti" ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio.

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere indirizzata:

- al Responsabile della FUNZIONE INCARICATA dalla DIREZIONE.
- alla Direzione, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento alla condotta tenuta dal Responsabile della Funzione INCARICATA, nello svolgimento delle funzioni/mansioni aziendali
- all'Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG ai sensi del D. Lgs. 231/2001

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata alla Funzione INCARICATA, cui è affidata la protocollazione in via riservata.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

L'Organizzazione pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica **segnalazione@neosrestauri.it**
In tal caso, l'identità del segnalante potrà essere conosciuta esclusivamente dal Responsabile della Funzione incaricata che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi di esclusione previsti;
- b) tramite una casella mail dedicata esclusivamente all'invio di segnalazioni anonime, con ingresso già abilitato per tutti i dipendenti dell'Organizzazione;
- c) verbalmente, mediante dichiarazione riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla ricezione.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare non indicando il mittente, utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

4.7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

La presente procedura di NEOS RESTAURI S.R.L. impregiudica la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici

Modulo per la segnalazione delle violazioni Whistleblowin

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
COGNOME E NOME	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE	
TELEFONO	
E-MAIL	

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
IL FATTO È RIFERITO A: <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> Reclutamento del personale <input type="checkbox"/> Contratti <input type="checkbox"/> Concessione di vantaggi economici comunque denominati <input type="checkbox"/> Concessione di altri tipi di vantaggi <input type="checkbox"/> Nomine, promozioni e deleghe <input type="checkbox"/> Autorizzazioni <input type="checkbox"/> Ispezioni <input type="checkbox"/> Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc. <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo richiesto <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo effettuato

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

	<input type="checkbox"/> Pagamento estorto <input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
DATA DELL'EVENTO	
LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
AREA/FUNZIONE AZIENDALE	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	
MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO	
CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

DESCRIZIONE DEL FATTO

<p>IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ: <i>(barrare una o più caselle)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> È penalmente rilevante</p> <p><input type="checkbox"/> Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</p> <p><input type="checkbox"/> Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione</p> <p><input type="checkbox"/> Arreca un danno di immagine all'Organizzazione</p> <p><input type="checkbox"/> Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro</p> <p><input type="checkbox"/> Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse</p> <p><input type="checkbox"/> Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante</p> <p><input type="checkbox"/> Altro, specificare _____</p>
--	--

N.B. Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo

Data e luogo

Firma del Segnalante

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

5. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

➤ **Sequenza operativa e risorse impiegate.**

La predisposizione del Modello della **NEOS RESTAURI S.R.L.** è stata effettuata con il seguente iter operativo, applicato ripetutamente a fronte delle modifiche normative e dei cambiamenti organizzativi interni di volta in volta intervenuti:

- Mappatura delle aree/processi a rischio di reato, attraverso l'esame dell'assetto organizzativo societario e del sistema autorizzativo in essere e lo svolgimento di interviste ai responsabili di Direzioni;
- Valutazione dell'adeguatezza de Sistema di Controllo Interno della Società nelle sue varie componenti (sistema organizzativo, procedure operative, sistema autorizzativo, sistema di controllo di gestione, codice etico, sistema disciplinare, comunicazione e formazione del personale) e promozione dell'adozione di protocolli integrativi nei casi di inadeguatezza.

Nel seguito è descritta la metodologia utilizzata per la definizione di un Modello rispondente alle esigenze di legge.

6.DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AI PROCESSI SENSIBILI

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è costituito da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree a maggior rischio, riferite ai reati presupposto del D. Lgs. 231/01.

6.1 Mappatura delle aree/processi a rischio di reato

Conformemente a quanto previsto dal decreto (art.6, comma 2, lett. A), sono state, in primo luogo, individuate le aree/processi aziendali nel cui ambito è possibile commettere i reati elencati dalla norma.

Esamina dell'assetto organizzativo societario e le relative posizioni organizzative societarie analizzando:

- titolarità,
- compiti ed aree di responsabilità,
- articolazione organizzativa,

I responsabili dei processi aziendali sono stati direttamente coinvolti nell'attività di descrizione del Modello.

Sono state svolte attività di sensibilizzazione/informazione del personale sulla disciplina della responsabilità amministrativa societaria, concernenti i contenuti essenziali della normativa e l'importanza che rivestono le procedure operative e di controllo nell'orientare i comportamenti nel tessuto aziendale.

Con il supporto dei responsabili di processo sono state individuate le aree/ processi che presentano profili di criticità ai sensi del decreto 231 (ccdd. Processi sensibili) e individuate le singole fattispecie di reato che insidiano ciascuna area/processo in assenza di qualsiasi misura di prevenzione e le potenziali modalità degli stessi (ccdd. Rischi di processo).

I rischi di reato sono stati individuati, per quanto possibile, con riferimento al grado di dettaglio più approfondito delle attività aziendali (sottoprocesso).

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

Inoltre, per ponderare al meglio i rischi di commissione di reati nel contesto societario, l' Organismo ha svolto un'indagine sulle circostanze che nel tempo, hanno generato procedimenti penali in relazione alle fattispecie oggi contemplate dal D. Lgs. n.231/2001.

7. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi, sono individuate le seguenti aree funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di reati presupposto del Dlgs. n. 231 del 2001 o, in generale, di violazione del Codice Etico dell'Impresa.

AREA: Lavori privati

- fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori;

AREA: Edilizia residenziale pubblica

- fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto AREA: Lavori privati, anche alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche;

AREA: Appalti pubblici

- nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure di gara, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite;

AREA: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- fattori di rischio relativi a tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;

AREA: Comunicazioni sociali e controlli

- fattori di rischio relativi alla scorretta o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno, fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;

AREA: Rapporti con soci creditori e terzi

- fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi, in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società

AREA: Attività produttiva caratteristica

- fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

7.1 Rischi di reato ritenuti non rilevanti

Nel procedere all'individuazione dei rischi esistenti nei processi di **NEOS RESTAURI S.R.L.** l'Organismo ha ritenuto remota, in prima analisi, la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art.25*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art.25 *bis*-1), ad esclusione del delitto di "turbata libertà dell'industria o del commercio";
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art.25 *quater*);
- pratiche di mutilazione genitale femminile (art. 25 *quater*-1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*);
- delitti di criminalità organizzata (art. *ter*, introdotto dalla Legge 94/09);
- reati relativi al commercio internazionale di specie animali e vegetali, anche protette (art.25 *undecies*).

Trattasi, infatti, di reati, che, considerati l'assetto organizzativo e l'attività di **NEOS RESTAURI S.R.L.**, non assumo rilevanza, sostanziandosi in condotte del tutto estranee ai processi gestiti dalla Società.

In ogni caso, per quanto concerne i delitti di cui all'art. *bis*- 1, si evidenzia che gli stessi sono relativi ad attività commerciali e produttive **che NEOS RESTAURI S.R.L.** non esercita.

Per i reati indicati agli artt. 25 *quater*, *quater*-1 e *quinqies*, il rispetto delle prescrizioni di legge garantisce che la Società abbia rapporti con soggetti dotati di particolari requisiti di moralità (es.: presentazione di certificazione antimafia in occasione della partecipazione a gare di appalto).

Per quanto concerne i reati di abuso di mercato di cui all'art. 25 *sexies*, si osserva che **NEOS RESTAURI S.R.L.** è una società non quotata e che fra le attività strumentali alla realizzazione del suo oggetto sociale non rientrano le operazioni sui mercati finanziari.

Nell'ambito dei reati societari, si evidenzia che le medesime ragioni che conducono ad escludere per **NEOS RESTAURI S.R.L.** i reati di abuso di mercato portano a ritenere non verosimile la commissione del reato di falso in prospetto (art.2623 c.c.). Il falso in prospetto consiste in falsità o occultamenti dei dati contenuti nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o all'ammissione ai mercati regolamentati oppure dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto.

Non essendo infatti **NEOS RESTAURI S.R.L.** quotata sui mercati regolamentari né operando sui mercati finanziari, il reato menzionato non risulta configurabile.

I reati a rilevanza transnazionale non appaiono verosimilmente ipotizzabili nella Società. Per quanto riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e impegno di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita di cui all' art. 25 *opties*, si specifica che vengono rispettati gli obblighi normativi sull'uso del contante e dei titoli al portatore.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

8. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI NEOS RESTAURI S.R.L.

Tutte le attività di **NEOS RESTAURI S.R.L.**, incluse quelle nell'ambito dei Processi Sensibili, devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori ed alle politiche dei Sistemi di Gestione applicati e contenuti nel Codice Etico e nel sistema organizzativo e procedurale della Società.

Ogni processo aziendale è regolamentato da un articolato sistema di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) Conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti all'interno della società nei confronti dei terzi;
- b) Chiara e formale individuazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;
- c) Chiara descrizione delle linee di riporto, in considerazione sia della dipendenza gerarchica che di quella funzionale.

In particolare, il sistema delle procedure aziendali è stato implementato in modo da garantire, nella gestione dei processi aziendali:

- la necessaria segregazione tra le funzioni: separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- la tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo;
- un livello di formalizzazione adeguato al grado di rischiosità di ciascun processo.

Di seguito sono rappresentati in dettaglio gli elementi costitutivi e le modalità di gestione del sistema dei protocolli interni implementato dalla Società, anche in attuazione del dettato dell'art. 6 del D. Lgs. n.231/2001.

8.3. I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: principi generali di Comportamento.

I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner, nell'ambito dei processi sensibili e/o delle attività a rischio reato devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, al rispetto delle norme di legge, del Codice di Condotta, del presente Modello e delle procedure aziendali interne, nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società.

Le Società di Service, i consulenti, i fornitori di prodotti/servizi e in generale i partner (es. associazione temporanea d'impresa)

devono essere selezionati secondo i seguenti principi:

- verificare l'attendibilità commerciale e professionale (ad es. attraverso visure ordinarie presso la Camera di Commercio per accertare la coerenza dell'attività svolta con le prestazioni richieste dalla Società, autocertificazione ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.P.R. 445/00 relativa ad eventuali carichi pendenti o sentenze emesse nei loro confronti);
- selezionare in base alla capacità di offerta in termini di qualità, innovazione, costi e standard di sostenibilità, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori, dell'ambiente,

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari (tale processo di accreditamento deve prevedere standard qualitativi elevati riscontrabili anche mediante l'acquisizione di specifiche certificazioni in tema di qualità da parte dello stesso);

- evitare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- i cui nominativi siano coinvolti in indagini di autorità giudiziarie per reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e/o segnalati dalle organizzazioni/autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo, riciclaggio e criminalità organizzata.

- evitare/non accettare rapporti contrattuali con soggetti -persone fisiche o persone giuridiche- che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal FATFGAFI (Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro) o che siano riportati nelle liste di prescrizione (cosiddette "Black List") della World Bank e della Commissione Europea;

- riconoscere compensi esclusivamente a fronte di una idonea giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- in genere nessun pagamento può essere effettuato in contanti e nel caso di deroga gli stessi pagamenti dovranno essere opportunamente autorizzati. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati nell'ambito di apposite procedure amministrative, che ne documentino la riferibilità e la tracciabilità della spesa;

- con riferimento alla gestione finanziaria, la società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. Tali controlli (ad es. l'attività di frequente riconciliazione dei dati contabili, la supervisione, la separazione dei compiti, la contrapposizione delle funzioni, in particolare quella acquisti e quella finanziaria, un efficace apparato di documentazione del processo decisionale, ecc.) hanno lo scopo di impedire la formazione di riserve occulte.

8.4 I rapporti con Società di Service/Consulenti/Partner: Clausole contrattuali

I contratti con Società di Service/Consulenti/Partner devono prevedere la formalizzazione di apposite clausole che regolino:

- l'impegno al rispetto del Codice di Condotta e del Modello adottati dall'Ente, nonché la dichiarazione di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Modello della Società stessa e nel D.Lgs. 231/01 (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership). Tale impegno potrà esser reciproco, nel caso in cui la controparte abbia adottato un proprio e analogo codice di comportamento e Modello;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

- le conseguenze della violazione delle norme di cui al Modello e/o al Codice di Condotta (es. clausole risolutive espresse, penali);
- l'impegno, per società di service/consulenti/partner stranieri, a condurre la propria attività in conformità a regole e principi analoghi a quelli previsti dalle leggi dello Stato (o degli Stati) ove gli stessi operano, con particolare riferimento ai reati di corruzione, riciclaggio e terrorismo e alle norme che prevedono una responsabilità per la persona giuridica (Corporate Liability), nonché ai principi contenuti nel Codice di Condotta e nelle relative Linee Guida, finalizzati ad assicurare il rispetto di adeguati livelli di etica nell'esercizio delle proprie attività

8.5 I rapporti con Clienti: principi generali di comportamento

I rapporti con i clienti devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto del Codice di Condotta, del presente Modello, delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, che prendono in considerazione gli elementi qui di seguito specificati:

- accettare pagamenti in contanti (e/o altra modalità non tracciate) solo nei limiti consentiti dalla legge;
- concedere dilazioni di pagamento solamente a fronte di accertata solvibilità;

9 SRUTTURA DEI CONTROLLI:

I principi di controllo interno le componenti del modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di controllo interno che si basa sui seguenti principi:

- **NEOS RESTAURI S.R.L.** Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo D. Lgs. 231/2001 Approvato il 15/06/2021
- chiara assunzione di responsabilità (detta anche accountability), principio in base al quale qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità. In generale si esegue un compito con più attenzione quando si sa di dover rendere conto di eventuali deviazioni da regole / procedure prefissate; - separazione di compiti e/o funzioni;
- principio per il quale l'autorizzazione ad effettuare una operazione deve essere sotto responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- adeguata Autorizzazione per tutte le operazioni, principio che può avere sia di carattere generale (riferito ad un complesso omogeneo di attività aziendali), sia specifico (riferite a singole operazioni);

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

- adeguata e tempestiva documentazione e registrazione di operazioni, transazioni e azioni, principio importante per poter procedere in ogni momento ad effettuare controlli che attestino le caratteristiche dell'operazione, le motivazioni e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte (svolti sia da persone dell'organizzazione ma estranei al processo, sia da persone esterne all'organizzazione quali ad esempio sindaci e revisori esterni). Il controllo operativo (vale a dire sulle attività e sui processi dell'azienda) e contabile (vale a dire sulla registrazione degli accadimenti aziendali) può essere a posteriori o preventivo. Ai fini del decreto è di fondamentale importanza che: – vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia);
- controlli interni a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio della attività aziendale;
- sistema di controlli interni Organi di controllo: si segnalano, primi fra tutti, gli organismi di controllo previsti dal vigente Statuto e dal modello gestionale e societario.
- Controlli di primo livello:
 - a) sono controlli tecnico e operativi sul corretto e regolare andamento delle attività, svolti dalle persone o dalle strutture che hanno la responsabilità dell'attività possono anche essere incorporati nelle procedure. Si possono esplicitare: – controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso procedurale, sono inseriti nell'ambito di sistemi procedurali Automatici che consentono la verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi sta effettuando i trattamenti; – controlli diretti del responsabile organizzativo: ha tra i suoi compiti la supervisione delle attività in carico e la loro conduzione in linea con le finalità aziendali.
- Controlli di secondo livello:
 - sono verifiche effettuate da unità diverse da quelle operative sul regolare espletamento delle attività e sul corretto rispetto delle procedure ed utilizzo delle deleghe. Anche tali controlli sono spesso disciplinati da apposite procedure e norme interne e si effettuano anche con sistemi informativi Automatizzati. Sono controlli che rispondono alla NEOS RESTAURI S.R.L. Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo D. Lgs. 231/2001 approvato il 15/06/2021
- . (principio di separazione dei compiti)
- Controlli di terzo livello:
 - sono volti ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione e a valutare la funzionalità nel complessivo sistema dei controlli interni. Pur essendo controlli interni sono svolti da entità indipendenti. (l'Organismo di Vigilanza).

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

8.1. Sistema organizzativo

L'assetto organizzativo della **NEOS RESTAURI S.R.L.** viene definito e formalizzato con l'organigramma la cui elaborazione è di competenza dell' Amministratore Unico e la comunicazione è effettuata tramite distribuzione, affissione nei locali aziendali e incontri formativi con il personale.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

8.2. Struttura organizzativa.

La struttura organizzativa della **NEOS RESTAURI S.R.L.**, è articolata in:

- **Amministratore Unico** :La gestione della Società è affidata ad un Amministratore Unico investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni.

- **Amministrazione**: il Responsabile dell'Area Amministrativa, ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - Assicurare la tenuta della contabilità generale, l'adeguamento alle normative fiscali, concessioni governative e comunali, documenti di dichiarazione fiscale, versamenti IVA mensili ed annuali.
 - Assicurare lo svolgimento delle attività di rilevazione e registrazione sistematica dei fatti amministrativi in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
 - Emettere le fatture attive e pagamento di quelle passive in conformità alle politiche aziendali.
 - Contabilizzare a fine mese le spese di cantiere relative alla mano d'opera, all'acquisto di materiali o attrezzature ed elabora la contabilità industriale sulla base dei documenti ricevuti dai cantieri.

- **Ufficio Acquisti**.

Scopo della presente procedura è fornire una descrizione del processo di approvvigionamento della **NEOS RESTAURI S.R.L.** definendo le responsabilità, le modalità operative e la documentazione da utilizzarsi, in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze e dei requisiti dell'ente, nonché delle parti interessate.

L'impiegato addetto all' ufficio acquisti, procede alla ricerca di fornitori qualificati, adottando uno o più dei seguenti criteri e modalità, in base alle necessità ed al tipo di fornitura:

- a) disponibilità di certificazione del sistema qualità;
- b) conformità a requisiti di prodotto richiesti dalla NEOS RESTAURI S.R.L. o imposti da requisiti cogenti;
- c) valutazione del curriculum vitae/credenziali dal quale sia possibile desumere esperienze pregresse, preferibilmente nel settore edile;
- d) referenze positive fornite. Per eventuali Organizzazioni esterne alle quali la **NEOS RESTAURI S.R.L.** affida propri processi in outsourcing, la valutazione viene almeno eseguita rispetto ai seguenti criteri:
 - esperienza documentata rispetto alle attività che si intende assegnare all'Organizzazione fornitrice (curriculum);
 - esito di un periodo di prova;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

- una volta individuati due o tre possibili fornitori, la valutazione finale viene svolta da parte dell'Amministratore Unico;
- L'impiegato amministrativo archivia eventuali documenti utili per la valutazione e l'eventuale corrispondenza con il fornitore

e) fornitori storici:

I fornitori storici sono valutati attraverso un riesame di massima delle precedenti forniture ed acquisizione di eventuale documentazione considerata necessaria (ad esempio copie di certificazioni del Sistema Qualità) e considerando i seguenti elementi: - il rapporto qualità/prezzo; la conformità delle forniture (rispetto di requisiti concordati, tempi, esiti di verifiche al ricevimento, segnalazioni o reclami presentati dagli utenti, attribuibili a carenze della fornitura); - la competenza e organizzazione mostrata da parte del fornitore (ivi compresa la regolarità dei lavoratori impiegati nella fornitura di servizi) . L'impiegato amministrativo redige e mantiene costantemente aggiornato un "Elenco dei Fornitori Qualificati" nel quale sono inclusi solo i fornitori che hanno superato con esito positivo le valutazioni (iniziale o periodica) in corrispondenza del prodotto/servizio per il quale sono stati valutati. Nel corso di ciascun anno gli approvvigionamenti devono essere eseguiti preferibilmente presso i fornitori inclusi nell'"**Elenco dei fornitori qualificati**". In caso di gravi non conformità, evidenziate durante il rapporto commerciale nel corso del periodo che intercorre tra due valutazioni successive, l'impiegato amministrativo promuove un approfondimento con il fornitore, fino alla revisione dello stato di qualificazione, se necessario.

f). acquisti:

rilevata la necessità di procedere ad un acquisto, viene segnalato al Procuratore l'esigenza di procedere all'acquisto. Gli acquisti vengono formalizzati con contratti o con ordine di acquisto scritto, firmati dal Procuratore, e nel rispetto dei seguenti requisiti:

- Riportare espressa accettazione del codice etico adottato dall'ente,
- Rispettare i criteri definiti nella presente procedura,
- Definire un oggetto del rapporto di fornitura coerente con l'attività svolta dall'ente,
- Definire modalità di pagamento non in contrasto con le normative vigenti di tracciabilità (vietato uso del contante in misura superiore ai termini di legge, ecc...) All'atto del ricevimento della fornitura presso la struttura spetta al responsabile ufficio acquisti verificare la conformità della fornitura. Nell'ipotesi in cui venga rilevata qualsivoglia discordanza tra ordine e fornitura, deve essere indicato nel documento di trasporto l'accettazione della merce con riserva ed il motivo della difformità.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

g)tracciabilità acquisto beni:

I beni di uso frequente e non, all'interno della struttura per importi di valore inferiore ad €. 3.000,00 vengono effettuati direttamente dal responsabile ufficio acquisti: contatto dei fornitori, sia storici che nuovi; richiesta di almeno n. 3 preventivi; svolgimento di operazioni di campionamento; scelta finale effettuata dal responsabile ufficio acquisti basata su criteri di qualità, prezzo, relazioni degli operatori. - Beni di valore frequente e non superiore ad €.3.000,00 vengono effettuati dall' Amministratore Unico. Nell'ipotesi in cui la **NEOS RESTAURI S.R.L.** ravvisasse la necessità di fornitura di servizi esterni, sarà compito del Preposto predisporre un capitolato, tenendo conto delle indicazioni ricevute dal personale della struttura per le esigenze specifiche eventualmente rilevate, oltre richiedere al fornitore una dichiarazione o documentazione comprovante la regolarità dei lavoratori impiegati e l'impiego dei lavoratori nel rispetto della normativa di riferimento. Il testo del capitolato così licenziato verrà posto al vaglio dell'Amministratore Unico che delibererà il documento definitivo. La sottoscrizione del contratto compete al legale rappresentante dell'ente.

h)fatturazione, le fatture di acquisto vengono registrate in contabilità dall'impiegato amministrativo che si occupa della tenuta della contabilità aziendale. Il responsabile di Struttura effettua successivamente il controllo delle fatture registrate, verificando nello specifico che: - i dati contenuti nella fattura (importo, descrizione del servizio, caratteristiche, condizioni di pagamento, ecc.) siano quelli previsti dal relativo contratto d'acquisto/ordine; - i servizi siano stati effettivamente erogati. Il responsabile di Struttura sigla la fattura quale conferma dell'avvenuto controllo, autorizzando il pagamento. Tutta la documentazione viene archiviata dall'impiegato amministrativo.

i) sistema disciplinare. L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi del D .Lgs. n. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

l) flussi verso l'Organismo. Per quanto riguarda i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza l'impiegato amministrativo (per quanto di competenza) deve comunicare con periodicità definita, l'elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti previsti dalle procedure dell'Ente.

➤ **Gare e contratti.**

Il Responsabile dell'area "GARE E CONTRATTI" ha i seguenti compiti e responsabilità:

- Individuare ed analizzare con il supporto delle altre competenti funzioni tecnico aziendali le gare a cui partecipare;
- Analizzare i termini tecnici ed economici la gara, redazione computi;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

- Assicurare l'assolvimento delle necessarie attività previste per la partecipazione ai bandi di gara (es. sopralluoghi, depositi cauzionali e coperture assicurative, ecc.);
- Predisporre la documentazione propedeutica e conseguente alla partecipazione ed eventuale aggiudicazione delle gare (es. certificazioni antimafia, autocertificazioni, offerta, ecc.);
- Gestire i contratti e archiviare gli stessi.

➤ **Ufficio tecnico.**

L'Ufficio Tecnico è a supporto della struttura per la pianificazione e il controllo delle attività, per la preparazione di progetti tecnici, per la preparazione di preventivi e per la consuntivazione di tutti i lavori a misura e/o a richiesta del settore edilizia. L'ufficio tecnico per lo svolgimento dell'attività si avvale di strumenti informatici avanzati, hardware e software, in grado di potere espletare al meglio le funzioni di:

- Preparazione di documentazione tecnica per gare ed affidamenti;
- Preparazione di specifici progetti a richiesta;
- Preparazione di studi di fattibilità, analisi, offerte e preventivi specifici richiesti;
- Sopralluoghi con i singoli Responsabili dei servizi preordinati al p. precedente;
- Sopralluoghi preordinati a controlli e verifiche di singoli interventi;
- Sopralluoghi preordinati alla stesura e verifica successiva degli standard di produttività;
- Coordinamento dei dati di *output* con gli uffici contabilità per l'emissione delle fatture;
- Sviluppo di specifici applicativi.

➤ **UFFICIO SICUREZZA (RSPP) – figura esterna -**

Svolge la mansione di RSPP ai sensi Decreto Legislativo 81/08 e successivi aggiornamenti;

- Conosce e mantiene un aggiornamento costante sulla normativa di riferimento e su eventuali sue interpretazioni;
- Partecipare alle riunioni aziendali periodiche indette per la gestione della sicurezza azienda.

➤ **Capo Commessa**

- Organizza il cantiere/appalto dal momento in cui viene acquisito l'ordine;
- Segue direttamente tutte le attività cantieristiche;
- Gestisce tutte le risorse da impiegare e pianificare gli interventi;
- Prepara tutta la documentazione in modo da favorire l'avanzamento dei lavori (preventivi, stime dei costi, contabilità di lavori, ordini dei materiali, etc.) ;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

➤ **Capo cantiere**

- Il Capocantiere pianifica, organizza, dirige, controlla e valuta i progetti di costruzione dal concepimento al completamento, rispettando scadenze, specifiche e budget. Si assicura che tutti i processi relativi ai progetti si svolgano regolarmente, coordinando attività, risorse, attrezzature ed informazioni.
- Oltre a coordinare ed eseguire i compiti assegnatigli dall'azienda in modo sicuro e produttivo, il Capocantiere è incaricato di formare squadre di lavoro ed assegnare loro le mansioni. Visita i siti di costruzione per assicurarsi che gli standard stabiliti vengano rispettati.

Operativi

- L' operatore edile interviene nel processo delle costruzioni edili e tutto ciò che riguarda i le attività rientranti nell'oggetto sociale della NEOS RESTAURI S.R.L., con responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività; la sua qualificazione nell'applicazione ed utilizzi di metodologie di base, di strumenti e di informazioni che gli consente di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, con competenze e adeguatezza del proprio lavoro.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

Codice Etico.

1. Premessa.

Il Codice Etico deve essere interpretato come una “*carta dei diritti e dei doveri fondamentali*” attraverso la quale **NEOS RESTAURI S.R.L.** enuncia e chiarisce le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

Sono *stakeholder*

- soci
- collaboratori
- clienti
- fornitori
- pubblica amministrazione
- organizzazioni sindacali
- ambiente

I principi e le norme di comportamento contenuti nel Codice Etico si applicano agli organi sociali, al management, al personale dipendente, ai collaboratori esterni, ai fornitori e a tutti coloro che intrattengono rapporti con la **NEOS RESTAURI S.R.L.**

Le sue regole del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni del contratto di lavoro ai sensi dell’art.2104 c.c.

Con riferimento ai reati previsti dal decreto, rivestono importanza le norme e standard di comportamento che disciplinano i rapporti con la Pubblica Amministrazione, quelle relative alla tutela del capitale sociale, dei creditori, del mercato e delle funzioni pubbliche di vigilanza, quelle miranti a prevenire il verificarsi dei reati societari e dei reati in materia di sicurezza e tutela ambientale.

Il Codice Etico è distribuito a tutti i destinatari.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

1.1. Sistema disciplinare

In caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello e della normativa di riferimento configura violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore ed è nei casi più importanti, da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

1.2. Misure nei confronti dell'Amministratore.

In caso di violazione accertata delle disposizioni del MOG, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, da parte dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza provvede ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

1.3. Misure nei confronti degli apicali

La violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali comporterà l'assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall'altra, alla qualifica dell'apicale che dovesse commettere la violazione, previste dalle norme disciplinari contenute nel CCNL vigente.

1.4. Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partners

Ogni violazione da parte delle Società di Service, dei Consulenti o dei Partners delle regole di cui al presente Modello o del Codice di Condotta agli stessi applicabili o la commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

1.5. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle procedure e delle regole comportamentali indicate nel Modello costituiscono illeciti disciplinari. Pertanto, ai dipendenti che violano il Modello sono irrogabili le sanzioni previste dalle norme disciplinari contenute nel CCNL vigente, nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione. In particolare:

- a) Laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamenti previste nel Modello configuri lieve irregolarità, il lavoratore incorre nel provvedimento del rimprovero verbale o scritto secondo quanto previsto nel CCNL;
- b) In caso di recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, nelle stesse mancanze previste dalla precedente lettera a), o più grave violazione di una o più regole procedurali o comportamenti previste nel Modello, laddove da tale violazione non derivi pregiudizio alla normale attività della Società, il lavoratore incorre nel provvedimento della multa secondo quanto previsto nel CCNL;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

- c) Laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa in una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni aziendali, il lavoratore incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, secondo quanto previsto nel CCNL;
- d) Laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso.

Le suddette sanzioni saranno applicate nel rispetto dell'art.7 legge 20 maggio 1970 n.300 e conformemente a quanto previsto nel CCNL e nelle procedure aziendali.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

PRINCIPI ETICI

2.1. Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi *stakeholder* (la scelta dei clienti da servire, i rapporti con i soci, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano), la **NEOS RESTAURI S.R.L.** evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, al ceto, all'origine nazionale, all'appartenenza sindacale, all'affiliazione politica, alla religione, ecc. dei suoi interlocutori.

2.2. Onestà

Nell'ambito della loro attività professionale, i collaboratori di **NEOS RESTAURI S.R.L.** sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, il codice etico, di responsabilità sociale ed i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di **NEOS RESTAURI S.R.L.** può giustificare una condotta non onesta.

2.3. Rispetto delle leggi e regolamenti vigenti

NEOS RESTAURI S.R.L. si impegna a rispettare, tutte le leggi e le direttive nazionali ed internazionali, in particolare con quelle inerenti il commercio con l'estero e tutte le prassi legittime generalmente riconosciute.

Nel caso in cui queste si rivelino lacunose o in contrasto con i principi del nostro ordinamento o soggette a diverse interpretazioni, verranno consultati esperti competenti in materia.

2.4. Riservatezza

NEOS RESTAURI S.R.L. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, i collaboratori di **NEOS RESTAURI S.R.L.** sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

2.5. Lotta alla corruzione, riciclaggio ed ai conflitti d'interesse

NEOS RESTAURI S.R.L. si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione, riciclaggio o conflitto di interessi ed altre condotte idonee ad integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse.

Con ciò si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli *stakeholder* o si avvantaggi "personalmente" di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o delle istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

2.5.Valore delle risorse umane

I collaboratori di **NEOS RESTAURI S.R.L.** sono un fattore indispensabile per il successo della missione. Per questo motivo, la società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun collaboratore.

NEOS RESTAURI S.R.L. si impegna a promuovere il rispetto dell'integrità fisica della persona ed il rispetto nelle relazioni con gli altri.

NEOS RESTAURI S.R.L. si impegna a sostenere e rispettare i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU e con i principi enunciati nella norma SA8000.

2.6.Equità dell'autorità

Nella sottoscrizione e gestione di rapporti contrattuali che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche - in special modo con i collaboratori - **NEOS RESTAURI S.R.L.** si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitandone ogni abuso. In particolare, la società garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio del potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore, e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

2.7.Integrità della persona

NEOS RESTAURI S.R.L. garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte a indurre le persone ad agire contro la legge ed il codice etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

2.8.Trasparenza e completezza dell'informazione

I collaboratori di **NEOS RESTAURI S.R.L.** sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli *stakeholder* siano in grado di assumere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

2.9.Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. **NEOS RESTAURI S.R.L.** si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

2.10.Correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	---------------

È da evitare che nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di **NEOS RESTAURI S.R.L.** cerchi di approfittare di lacune contrattuali, o di eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore si sia venuto a trovare.

2.11. Qualità dei servizi e dei prodotti

NEOS RESTAURI S.R.L. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

2.12. Concorrenza leale

NEOS RESTAURI S.R.L. intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

2.13. Tutela ambientale

L'ambiente è un bene primario che **NEOS RESTAURI S.R.L.** s'impegna a salvaguardare; a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ambientali, in considerazione dei diritti delle generazioni future. **NEOS RESTAURI S.R.L.** si impegna dunque a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

2.14. Criteri di condotta nella relazioni con i soci

NEOS RESTAURI S.R.L. adotta un sistema di governance del tutto conforme a quanto previsto dalla legge

Tale sistema di governo societario è orientato:

- al controllo dei rischi d'impresa,
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

3. FUNZIONE DI VIGILANZA

In **NEOS RESTAURI S.R.L.** è istituita una apposita funzione per il controllo affidato all'OdV , con funzioni consultive e propositive e con l'incarico in particolare di:

- valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- riferire periodicamente all'amministratore Unico circa l'attività svolta e l'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- svolgere ulteriori compiti demandati dall' Amministratore Unico.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

- **4.CRITERI DI CONDOTTA NELLA RELAZIONI CON TUTTI GLI ALTRI INTERLOCUTORI.**

4.1.Regali, omaggi e benefici

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a **NEOS RESTAURI S.R.L.**;

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio od indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma, che non ammette deroghe nemmeno in quei Paesi dove offrire doni di valore a partner commerciali è consuetudine, concerne sia regali promessi od offerti sia quelli ricevuti; si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio.

In ogni caso, **NEOS RESTAURI S.R.L.** si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici - se noti - delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

Gli omaggi della **NEOS RESTAURI S.R.L.** si caratterizzano perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (per esempio, la distribuzione di libri d'arte) o la brand image della società.

I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione, il quale provvede a darne preventiva comunicazione all'Organismo di vigilanza di **NEOS RESTAURI S.R.L.**

I collaboratori di **NEOS RESTAURI S.R.L.** che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza di **NEOS RESTAURI S.R.L.** che valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica della **NEOS RESTAURI S.R.L.** in materia.

5.Comunicazione all'esterno

La comunicazione di **NEOS RESTAURI S.R.L.** verso i suoi *stakeholder* è improntata al rispetto dei diritti all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi. Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale, ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni price sensitive ed i segreti industriali. È evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

6. Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi e alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La funzione personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio, evitando che il selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato).

6.1 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero". È vietato stipulare accordi contrattuali di "sola manodopera" e programmi di falso apprendistato volti ad evitare l'adempimento degli obblighi aziendali nei confronti del personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e sicurezza sociale. Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate al collaboratore in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

6.2 Libertà di Associazione e diritto alla Contrattazione Collettiva

NEOS RESTAURI S.R.L. rispetta il diritto di tutto il personale di formare ed aderire a sindacati di loro scelta così come rispetta il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva. E inoltre garantito che i rappresentanti del personale non siano soggetti a discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.

7. Gestione del Personale

NEOS RESTAURI S.R.L. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori. Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (per esempio, in caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito. L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli.

La valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la funzione personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato. Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la funzione personale opera per impedire forme di nepotismo (per esempio, escludendo rapporti di

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

dipendenza gerarchica tra collaboratori legati da vincoli di parentela). Nella gestione del rapporto di lavoro **NEOS RESTAURI S.R.L.** non interferisce con l'esercizio del diritto del personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, cetò, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale o affiliazione politica. È vietata l'applicazione di procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti se non nel rispetto del Codice Disciplinare previsto dal CCNL.

L'orario di lavoro e la retribuzione sono regolamentati dalle leggi applicabili e dai CCNL, è vietata qualsiasi forma di gestione del rapporto di lavoro al di fuori di quanto regolamentato dalle leggi e dai CCNL applicabili.

7.1. Diffusione delle politiche del personale

Le politiche di gestione del personale e di responsabilità sociale, sono rese disponibili a tutti i collaboratori attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale.

7.2. Valorizzazione e formazione delle risorse

I responsabili utilizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori (per esempio, job rotation, affiancamenti a personale esperto, esperienze finalizzate alla copertura di incarichi di maggiore responsabilità). Particolare importanza riveste la possibilità per ognuno di migliorare le proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

La formazione è assegnata a gruppi o a singoli collaboratori sulla base di specifiche esigenze di sviluppo professionale. È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita aziendale del collaboratore (per esempio, per i neoassunti è prevista un'introduzione all'azienda, ai suoi sistemi di gestione, alle procedure tecniche) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo. La storia formativa di ogni collaboratore è presente sul sistema informativo del personale al fine di rilevare il grado di fruizione della formazione e per disegnare successivi percorsi formativi.

7.3. Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo dei collaboratori richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice etico.

È vietato richiedere prestazioni straordinarie al di fuori degli accordi e dei contratti.

7.4. Coinvolgimento dei Collaboratori

È assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

8.Sicurezza e salute

NEOS RESTAURI S.R.L. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; inoltre opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri *stakeholder*.

Obiettivo di **NEOS RESTAURI S.R.L.** è proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie dell'azienda, ricercando costantemente le sinergie necessarie non solo all'interno delle Società, ma anche con i fornitori, le imprese e i clienti coinvolti nelle attività.

NEOS RESTAURI S.R.L. inoltre, si adopera per il miglioramento continuo dell'efficienza delle strutture aziendali e dei processi che attribuiscono alla continuità dei servizi erogati.

9.Tutela della Privacy

La privacy del collaboratore è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che l'impresa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione. È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

10.Integrità e tutela della persona

NEOS RESTAURI S.R.L. si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze (per esempio, nel caso di ingiurie, minacce, isolamento o eccessiva invadenza, limitazioni professionali).

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona (per esempio, l'esposizione di immagini con espliciti riferimenti sessuali, allusioni insistenti o continuate).

Il collaboratore di **NEOS RESTAURI S.R.L.** che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose ecc., può segnalare l'accaduto direttamente all'azienda che valuterà l'effettiva violazione del codice etico.

La funzione del personale predispone analisi statistiche periodiche in base alle quali sia possibile accertare l'esistenza o meno di discriminazioni verso particolari gruppi.

E vietato prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o altrimenti discriminare qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti la conformità al presente codice.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

In caso di reclamo e/o segnalazione diretta, **NEOS RESTAURI S.R.L.** implementa rimedi e azioni correttive con assegnazione di adeguate e appropriate risorse alla natura e alla gravità di ogni non-conformità nei confronti della politica aziendale e del presente codice.

11.Doveri dei Collaboratori

Il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal codice etico, assicurando le prestazioni richieste nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

12.Gestione delle informazioni

Il collaboratore deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. È tenuto a elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

13.Conflitto di interessi

Tutti i collaboratori di **NEOS RESTAURI S.R.L.** sono tenuti a evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dal l'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, procuratore) ed avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti anche attraverso i familiari;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso gli stessi fornitori;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con **NEOS RESTAURI S.R.L.**

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile il quale, secondo le modalità previste, informa **NEOS RESTAURI S.R.L.**, che ne valuta caso per caso l'effettiva presenza.

Il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano apparire in conflitto di interessi con la **NEOS RESTAURI S.R.L.**

14.Utilizzo dei beni aziendali

Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

In particolare, ogni collaboratore deve:

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	---------------

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni a lui affidati;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente le Unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.

NEOS RESTAURI S.R.L. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi contabili, di reporting di controllo finanziario e di analisi e prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori ecc.).

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi.

14.1.Integrità e indipendenza nei rapporti

Le relazioni con i fornitori sono regolate da procedure documentate e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di **NEOS RESTAURI S.R.L.**, la stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando ove possibile forme di dipendenza.

Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, è predisposto:

- la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
- la conservazione delle informazioni nonché dei documenti contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti e richiamato nelle procedure interne di acquisto.

15.Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali e associazioni

NEOS RESTAURI S.R.L. non finanzia partiti sia in Italia sia all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (per esempio, tramite concessione di strutture nella propria disponibilità, accettazione di segnalazioni per le assunzioni, contratti di consulenza).

NEOS RESTAURI S.R.L. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (per esempio, sindacati, associazioni ambientaliste od a tutela dei consumatori); è tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile alla missione di **NEOS RESTAURI S.R.L.**;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	---------------

- destinazione chiara e documentabile delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito di **NEOS RESTAURI S.R.L.**

16. Contributi e sponsorizzazioni

NEOS RESTAURI S.R.L. può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, morale, sportivo o benefico e che coinvolgano un notevole numero di cittadini. Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, e dell'arte, sono destinate solo a eventi che offrano garanzia di qualità. In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, **NEOS RESTAURI S.R.L.** presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

17. Comunicazione e formazione

Il codice etico è portato a conoscenza degli *stakeholder* interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione. Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice etico a tutti i collaboratori della Società, potrà essere realizzato un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche. Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del codice di cui è richiesta l'osservanza.

18. Regolamento aziendale per la sicurezza e l'utilizzo degli strumenti informatici.

18.1. Utilizzo postazione di lavoro fissa (PC)

- Il PC è di proprietà aziendale ed è assegnato all'utente esclusivamente come strumento di lavoro; ogni utente è responsabile dell'utilizzo delle dotazioni informatiche assegnate;
- tutti i PC assegnati devono essere sempre collegati alla rete aziendale per consentire verifiche di sicurezza ed aggiornamenti;
- il PC deve essere spento ogni sera prima di lasciare la postazione di lavoro o in caso di assenze prolungate dalla stessa;
- il PC abilitato alla navigazione in Internet costituisce uno strumento aziendale necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa;

18.2. Utilizzo postazione di lavoro mobile (notebook)

- L'utente è responsabile del notebook assegnatogli dall'Azienda e deve custodirlo con diligenza sia durante gli spostamenti sia durante l'utilizzo nel luogo di lavoro;
- il notebook deve essere utilizzato solo per il lavoro aziendale e non deve essere inserito in altre reti, salvo previa approvazione del Responsabile ICT
- il notebook utilizzato all'esterno (convegni, visite in Azienda), in caso di allontanamento, devono essere custoditi in un luogo protetto;
- il notebook non deve essere mai lasciato incustodito e sul disco devono essere conservati solo i files strettamente necessari;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

18.3.Prescrizioni generali di utilizzo postazioni di lavoro

- I PC o notebook guasti devono essere segnalati al Responsabile ICT e non devono essere riparati autonomamente o portati presso strutture esterne all'Azienda;
- le problematiche riscontrate dall'utente che richiedono un intervento da parte degli addetti dell'Ufficio Sistemi Informatici devono essere segnalate esclusivamente tramite l'apertura di un Ticket utilizzando la propria casella di posta elettronica o con lo stesso mezzo nel tramite del proprio responsabile;
- le informazioni archiviate informaticamente devono essere esclusivamente quelle consentite dalla legge e necessarie all'attività lavorativa;
- è vietato il trasporto di dati aziendali al di fuori dell'azienda stessa per fini non lavorativi;
- è severamente vietato utilizzare, se non approvato dal Responsabile ICT, sistemi di Cloud storage (dropbox, google drive, onedrive ecc.) sui PC e notebook aziendali;
- non è consentito l'utilizzo di PC e notebook aziendali per fruire, archiviare, detenere, duplicare o diffondere, in qualunque forma, materiali tutelati da diritti d'autore o diritti connessi o sui quali terzi vantano diritti morali e patrimoniali;
- non è consentita l'installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dal Responsabile ICT;
- non è consentito, in nessun caso, l'uso di software volti ad aggirare il proxy ed il firewall aziendale per la navigazione in internet;
- l'Ufficio Sistemi informatici può in qualunque momento procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterranno essere pericolosi per la sicurezza sia sui PC e notebook degli incaricati sia sulle unità di rete
- i PC e i notebook possono essere oggetto di verifica da parte del Responsabile ICT o degli addetti dell'Ufficio Sistemi Informatici, in qualunque momento e senza preavviso, fatta salva la presenza dell'utente; in assenza dello stesso e qualora si riscontrino anomalie tali da compromettere la sicurezza aziendale, il PC verrà scollegato dalla rete, spento e posizionato nel CED per le verifiche necessarie;
- non possono essere utilizzati collegamenti privati (modem, cellulari, chiavette usb, sim dati) per il collegamento ad internet;
- ogni utente è tenuto a controllare la presenza e il regolare funzionamento del software antivirus e comunicare al Responsabile ICT eventuali anomalie;
- nei caso che il software antivirus rilevi la presenza di un virus, l'utente dovrà immediatamente: sospendere ogni elaborazione, scollegare il cavo di rete senza spegnere il computer e segnalare l'accaduto al responsabile dei Sistemi Informatici;
- ogni dispositivo non aziendale (chiavetta usb, hard disk usb, ecc.) dovrà essere verificato e autorizzato da parte dell'Ufficio Sistemi Informatici prima del suo utilizzo;
- l'Ufficio Sistemi Informatici, tramite l'utilizzo di un software specifico, potrà effettuare assistenza da remoto sul pc dell'utente esclusivamente previa autorizzazione o presenza dello stesso. Il suddetto software permette all'utente di monitorare in tempo reale l'attività che l'addetto dell'Ufficio Sistemi Informatici sta svolgendo.
- è vietato utilizzare abbonamenti Internet privati (modem, cellulari, chiavette usb, sim dati) per collegamenti alla rete.
- è vietato utilizzare le porte usb dei pc per ricaricare i cellulari

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

18.4. Accesso rete aziendale

- L'accesso alla rete aziendale è protetto da password; per l'accesso deve essere utilizzato il proprio profilo personale (username e password);
- tutte le password devono essere complesse e composte da minimo 8 caratteri alfanumerici, di cui almeno una lettera maiuscola;
- la password scade ciclicamente sui vari domini e dovrà essere rinnovata. La nuova password dovrà essere sempre diversa dalle precedenti;
- la richiesta di cambio password da parte dell'utente deve essere presentata esclusivamente dal diretto interessato in forma scritta, via mail;
- la password deve essere immediatamente sostituita nel caso si sospetti che la stessa abbia perso la segretezza;
- è severamente vietato scrivere e conservare le proprie credenziali di accesso ai sistemi aziendali su post it cartacei attaccati sui monitor o nelle vicinanze della propria postazione di lavoro;
- l'utente è tenuto a conservare, nella massima segretezza, la parola di accesso alla rete ed ai sistemi e qualsiasi altra informazione legata al processo di autenticazione;
- l'utente è tenuto a scollegarsi dal sistema ogni qualvolta sia costretto ad assentarsi dal locale nel quale è ubicata la stazione di lavoro o nel caso ritenga di non essere in grado di presidiare l'accesso alla medesima;
- **è vietato:**
 - utilizzare la rete aziendale per fini non lavorativi;
 - connettere in rete PC o qualsiasi altra apparecchiatura non aziendale;
 - condividere cartelle in rete per uso privato;
- il monitoraggio delle comunicazioni di rete è consentito solo al Responsabile ICT;
- è tassativamente vietato l'utilizzo di software atti a trovare le password locali e di rete;
- la casella di posta, assegnata dall'Azienda all'utente, è uno strumento di lavoro. Gli utenti assegnatari delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse e di qualsiasi attività riconducibile all'uso dell'Account Utente
- ogni Account Utente deve essere adeguatamente custodito dall'utente per evitare usi non autorizzati dei servizi da parte di terzi;
- non è consentito trasmettere o diffondere contenuti che siano illeciti, dannosi, minatori, abusivi, molesti, diffamatori e/o calunniosi, volgari, osceni, lesivi della privacy altrui, razzisti, classisti o comunque repressibili;
- non è consentito trasmettere o diffondere un contenuto che comporti la violazione di brevetti, marchi, segreti, diritti di autore o altri diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi soggetti;
- è vietato l'accesso a siti di tipo pornografico o con contenuti vietati dalla legge;
- ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico aziendale mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo (ad esempio non aprire mail o relativi allegati sospetti, non cliccare su link sospetti, non navigare su siti non professionali ecc.);

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

18.5.Utilizzo posta elettronica.

- L'indirizzo di posta elettronica aziendale non deve essere utilizzato per scopi privati;
- la casella di posta deve essere mantenuta in ordine, cancellando documenti inutili e soprattutto allegati ingombranti;
- la dimensione degli allegati non deve mai superare i 10 MB;
- è obbligatorio controllare gli allegati di posta elettronica prima del loro utilizzo (non eseguire download di file eseguibili o documenti da siti Web o Ftp non conosciuti);
- ogni archivio di posta (file PST) mantenuto in locale sui PC non deve superare i 15 GB, ed è sotto la completa responsabilità dell'utente che deve provvedere ad avvisare il Responsabile ICT per la relativa archiviazione e backup;
- nel caso di messaggi insoliti o inattesi, mittenti sconosciuti o di messaggi provenienti da mittenti conosciuti ma contenenti allegati o link sospetti è opportuno sospendere la propria attività lavorativa e avvisare il Responsabile ICT;
- nel caso in cui si debba inviare un documento all'esterno dell'Azienda è preferibile utilizzare un formato protetto da scrittura (ad esempio il formato Acrobat *.pdf);
- l'iscrizione a "mailing list" su Internet è concessa solo per motivi professionali e previa verifica dell'affidabilità del sito.

Note conclusive di carattere generale

- La NEOS RESTAURI S.R.L. è protetta da firewall;
- il firewall ha una licenza "Content Filter" aggiornata che blocca, tramite DataBase esterno, la navigazione sui siti pedo-pornografici o non sicuri e il download dei file potenzialmente pericolosi in quanto possibili portatori di virus;
- l'eventuale presenza nelle stanze di switch, volti ad aumentare le connessioni, compromette la sicurezza della rete aziendale. Pertanto, compatibilmente con le esigenze delle varie strutture e con i problemi della logistica aziendale, andranno progressivamente eliminati. Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente Regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali previste dalle leggi.
- in caso di interruzione elettrica un gruppo di continuità sosterrà, per circa 30 minuti, i seguenti apparati:
 - server aziendali;
- tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente Regolamento tramite comunicazione scritta al Responsabile ICT;
- il presente Regolamento è soggetto a revisione con frequenza annuale e può essere aggiornato in qualsiasi momento.
- fatto salvo quanto vietato dalla legge, non è consentito all'utente senza preventiva autorizzazione del Responsabile ICT:

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 nr.151 dal 24-9-2015 viene modificato l'art.4 della legge 20 maggio 1970 nr.300 e precisamente al comma 2 recita " Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 nr.196".

Pertanto, per motivi di sicurezza Aziendale, l'Ufficio Sistemi Informatici effettuerà ciclicamente delle scansioni per monitorare i processi attivi sui PC e cellulari;

l'Ufficio Sistemi Informatici può in qualunque momento avviare il pc dell'utente, anche in assenza dello stesso, per aggiornamenti importanti o scansioni di sicurezza effettuate tramite console remota, senza, quindi, accedere localmente al pc;

Informativa ai dipendenti.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 nr.151 dal 24-9-2015 viene modificato l'art.4 della legge 20 maggio 1970 nr.300 e precisamente al comma 2 recita" Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 nr.196".

Pertanto, la società per motivi di sicurezza Aziendale, tramite l'Ufficio Sistemi Informatici effettuerà ciclicamente delle scansioni per monitorare i processi attivi sui PC, tablet e cellulari di proprietà aziendale.

l'Ufficio Sistemi Informatici può in qualunque momento avviare il pc dell'utente, anche in assenza dello stesso, per aggiornamenti importanti o scansioni di sicurezza effettuate tramite console remota, senza, quindi, accedere localmente al pc;

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

19. Processi sensibili relativi alle aree a rischio

Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività dell'impresa NEOS RESTAURI S.R.L. nelle aree funzionali di cui al precedente punto 6:

- Processo di Governance aziendale
- Processo di approvvigionamento
- Processo commerciale e gestione commesse
- Processo Immobiliare
- Processo finanziario
- Processo amministrativo
- Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
- Processo di gestione dei sistemi informativi
- Processo di gestione delle risorse umane
- Processo di gestione per la sicurezza
- Processo di gestione per l'ambiente

19.1.PROCESSO DI GOVERNANCE AZIENDALE

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	----------------------

19.1.1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di Governance aziendale, finalizzato alla Predisposizione di un efficace assetto organizzativo, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare alle attività/responsabilità macro organizzative di stretta competenza del vertice aziendale (Amministratore Unico). I rischi connessi con reati specifici sono esaminati all'interno dei rimanenti processi, anche quando il protocollo proposto è specificamente indirizzato al vertice aziendale.

19.2.2.Campo d'applicazione

Tutte le attività organizzative di competenza specifica degli organi apicali dell'impresa.

19.3.3.Descrizione delle attività

Il processo nel suo complesso coinvolge le attività specifiche dell' Amministratore Unico e degli institori con procure generali.

- Leadership e Governance
- Standard di comportamento
- Comunicazione
- Formazione
- Valutazione delle performance
- Controllo
- Reazione alle violazioni

19.2.PROCESSO FINANZIARIO.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

19.2.1. scopo

Creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria e di tesoreria, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Delitti di criminalità organizzata
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati di criminalità organizzata in un contesto transnazionale

19.2.2. Campo d'applicazione

Attività finanziarie relative a:

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione dei fondi aziendali
- Impiego di disponibilità liquide
- Partecipazioni societarie

19.2.3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione della liquidità (tesoreria)
- Acquisizione e gestione di finanziamenti
- Investimenti finanziari

19.3 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO.

19.3.1. Scopo

Creazione all'interno del Processo di approvvigionamento di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato
- Delitti di criminalità organizzata
- Falsità in segni di riconoscimento
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione fra privati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, derivanti da:
 - Inadeguatezza dei macchinari, delle attrezzature e degli apprestamenti, con riferimento alle loro caratteristiche intrinseche di sicurezza;
 - Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti relativi alla sicurezza del cantiere.
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Reati ambientali derivanti da:

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

- Inadeguatezza dei subappaltatori, con riferimento alla loro capacità di gestire gli aspetti ambientali relativi al cantiere;

Inadeguata gestione del ciclo dei rifiuti.

19.3.2. Campo d'applicazione

Approvvigionamenti di:

- Materiali
- Attrezzature, macchinari ed apprestamenti
- Servizi di manutenzione
- Prestazioni professionali
- Appalti e subappalti

19.3.3. Descrizione delle attività

Il processo nel suo complesso coinvolge la funzione tecnica, la funzione acquisti e la funzione amministrativa e finanziaria; le principali attività che costituiscono il processo sono:

- Valutazione e qualificazione dei fornitori
- Richiesta d'acquisto
- Selezione del fornitore
- Emissione dell'ordine
- Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni
- Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione
- Pagamento e contabilizzazione

19.4. PROCESSO COMMERCIALE E GESTIONE COMMESSE.

19.4.1. Scopo

Creazione all'interno del processo commerciale e gestione commesse di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Truffa aggravata ai danni dello Stato e reati in tema di erogazioni pubbliche
- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Delitti contro l'industria e il commercio
- Corruzione fra privati
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione dell'norma a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

19.4.2. Campo d'applicazione

Attività commerciali e gestione contrattuale relative a:

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

- Gare
- Trattative fra privati

19.4.3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Identificazione delle opportunità e decisione di partecipare a gare
- Predisposizione e riesame dell'offerta
- Aggiudicazione e stipula del contratto
- Gestione della commessa ed esecuzione dei lavori
- Predisposizione dei SAL
- Fatturazione attiva, incasso e relativa contabilizzazione
- Formulazione e definizione delle eventuali varianti e riserve

19.5 PROCESSO ATTIVITÀ IMMOBILIARE

19.5.1 Scopo

Creazione all'interno del processo attività immobiliare di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati in tema di erogazioni pubbliche
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione fra privati
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Reati ambientali

19.5.2 Campo d'applicazione

Attività commerciali e vendita relative a:

- Costruzione in proprio ed attività immobiliare

19.5.3 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

- Identificazione delle opportunità immobiliari
- Sviluppo del progetto immobiliare
- Acquisizione delle autorizzazioni necessarie
- Costruzione in proprio
- Scelta Agenzia immobiliare
- Vendita unità immobiliari
- Fatturazione attiva e contabilizzazione

Si segnala che i protocolli proposti non costituiscono regolamentazione completa del processo attività immobiliare, poiché si limitano a proporre controlli sulle attività a rischio reato, con riferimento ai soli reati presupposto del DLgs 211/2001; l'impresa che intenda sviluppare in modo più esaustivo i controlli su questo processo deve fare riferimento anche a quanto previsto dalla normativa per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, Legge 210/2004 e DLgs 122/2005.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

19.6. PROCESSO AMMINISTRATIVO.

19.6.1 Scopo

Creazione, all'interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extracontabili), di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Delitti di criminalità organizzata
- Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità
- Reati societari
- Reati di abuso di mercato
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

19.6.2 Campo d'applicazione

Tutte le attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relative, in particolare, a:

- Gestione del patrimonio societario e tutela dei fornitori
- Bilancio
- Controllo di gestione

19.6.3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Gestione societaria
- Redazione dei documenti con valenza amministrativa
- Tenuta delle scritture contabili
- Redazione del bilancio

19.7.PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI

19.7.1. Scopo

Creazione, all'interno del processo per la richiesta e l'ottenimento dallo Stato, o da altro ente pubblico, e dalla Unione Europea, di fondi pubblici, di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati in tema di erogazioni pubbliche

19.7.2. Campo d'applicazione

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

Tutte le attività di richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, o altro ente pubblico, o dalla Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- Investimenti produttivi
- Innovazione tecnica e tecnologica
- Ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi
- Formazione del personale

19.7.3 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Istruttoria
- Autorizzazione
- Presentazione della domanda
- Gestione del finanziamento
- Sviluppo del progetto
- Rendicontazione

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

19.8. PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

19.8.1 Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione del sistema informativo aziendale, di "sistemi di controllo per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Frode informatica ai danni dello Stato
- Reati di criminalità informatica
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

19.8.2. Campo d'applicazione

Tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

19.8.3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione della funzione responsabile dei sistemi informativi
- Protezione dei dati
- Utilizzo dei sistemi informativi
- Controlli specifici

19.9 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

19.9.1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione delle risorse umane, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a tutti i reati di natura colposa.

19.9.2. Campo d'applicazione

Attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale dipendente

19.9.3 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Ricerca, selezione ed assunzione del personale
- Formazione del personale
- Valutazione del personale
- Gestione amministrativa del personale

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

19.10 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

19.10.1. Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per la sicurezza, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

19.10.2 Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili

19.10.3. Descrizione delle attività

Le principali attività del processo sono:

- Definizione delle responsabilità per la sicurezza
- Valutazione dei rischi salute e sicurezza
- Oneri per la sicurezza
- Controllo operativo per la sicurezza
- Formazione del personale in tema di sicurezza
- Visite mediche obbligatorie
- Monitoraggio degli adeguamenti legislativi

20.11 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

20.11.1 Scopo

Creazione, all'interno del processo di gestione per l'ambiente, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del DLgs 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi a:

- Reati ambientali

20.11.2 Campo d'applicazione

Attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l'ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili

20.11.3 Descrizione delle attività

Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- Definizione delle responsabilità per l'ambiente
- Analisi dei rischi ambientali
- Gestione dei rifiuti
- Controllo operativo per l'ambiente
- Formazione sugli aspetti ambientali

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	---	---------------

CONTROLLO DEGLI ADEGUAMENTI LEGISLATIVI

**DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' E DI ASSENZA DI
CONFLITTI DI INTERESSE**

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs.231/01 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente. volto a prevenire i reati previsti dal citato Decreto.

Il sottoscritto dichiara di non aver posto in essere azioni non in linea con il citato Modello. Più in particolare dichiara che:

- non ha posto in essere azioni non in linea con il Codice etico aziendale;
- non si è mai trovato in situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere;
- ha sempre rispettato i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti;
- ha rispettato gli obblighi di informativa all'Organismo di vigilanza, riportati nel "Modello 231";
- ha sempre rispettato le procedure emesse dalla Società e le altre misure previste dal Modello.

Il sottoscritto conferma inoltre di non essere venuto a conoscenza (anche in virtù delle attività di controllo effettuate) di elementi tali da dover essere comunicati all'Organismo di vigilanza in quanto capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva applicazione.

In fede

Nome e cognome

Posizione

Data

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

**DICHIARAZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA DA INSERIRE NEGLI
INCARICHI A COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI**

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 di Ente S.r.l. in relazione al presente incarico.

Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.

L'inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Ente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' Art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

N.B. Da inserire nei contratti con prestatori di servizi professionali, consulenti e collaboratori coordinati e continuativi, ad eccezione dell'Amministratore Unico.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
-----------------------------	---	----------------------

Oggetto: Nomina Presidente organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/01

In riferimento all'applicazione dei principi sanciti dal D. Lgs. Nr.231/01, l'Ente ha adottato il proprio Codice Etico, con lo scopo di fornire linee guida comportamentali a tutti coloro – dipendenti – consulenti – collaboratori – fornitori – clienti – appaltatori ed enti – che operano a contatto con la nostra Società.

In considerazione delle Sue elevate qualità professionali, sono lieto di conferirle l'incarico di presiedere l'Organismo di Vigilanza all'uopo previsto.

In attesa di Sua accettazione, invio cordiali saluti.

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

Verbale di riunione periodica - OdV

In data _____ presso i locali dell'azienda _____, sita in _____ si è tenuta la riunione periodica dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

La riunione è stata indetta per la seguente motivazione:

Dopo controllo della regolare convocazione (attraverso singole comunicazioni che si allegano al presente verbale) dei soggetti legittimati a partecipare alla riunione, viene constatata la presenza dei seguenti signori:

In qualità di Amministratore / Direttore Generale

In qualità di Responsabile del Sistema di Gestione 231

In qualità :

In qualità :

Ordine del giorno:

Dall'analisi degli argomenti trattati, è emerso quanto segue:


Argomenti trattati

Problemi emersi

Interventi proposti

Incarichi affidati e scadenze previste


NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------




Letto, confermato e sottoscritto in data _____



Firma Membro OdV :



Firma Membro OdV :



Firma Membro OdV :



Firma Membro OdV :

NEOS RESTAURI S.R.L.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. n.231/2001 -	Revisione 0-1
----------------------	--	---------------

Data: _____

SCHEDA DI EVIDENZA N° _____

Tracciabilità dell'operazione ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e norme correlate

1. Responsabile Interno	Posizione aziendale
Note	
2. Descrizione della/e operazione/i	
3. Data inizio operazione	
4. Valore indicativo della/e operazione/i	
5. Ente o controparte coinvolti	
6. Sub Responsabili interni (eventuali)	
- ...	
- ...	
7. Principali fasi di svolgimento della/e operazione/i	
- ...	
-	
8. Documentazione Disponibile presso:	
9. Fornitori, collaboratori e partner coinvolti (eventuali)	
10. Data fine operazione	
	FIRMA
RESPONSABILE INTERNO	

REATI PRESUPPOSTO

I reati presupposto sono qui elencati nelle tre versioni

- A) Reati presupposto: elenco sintetico.
- B) Reati presupposto: elenco più dettagliato.
- C) Reati presupposto: elenco analitico reato per reato.

Il professionista o il dirigente che deve analizzare l'eventualità della commissione dei reati presupposto dovranno, nel corso del loro lavoro, discutere con il management e con i responsabili della governance tale possibilità.

Potrà utilizzare una check list che può essere proposta in 3 modalità:

- 1) Un elenco sintetico dei reati presupposto che riepiloga il rischio commissione diviso per livello di responsabilità;
- 2) Un secondo elenco che li presenta in forma più dettagliata;
- 3) Un terzo elenco reato per reato;

Sarà una decisione del professionista o dirigente esplicitare un'ancora più minuziosa ripartizione i reati presupposto da discutere ed analizzare con i componenti della governance aziendale per determinare chi possa a vario titolo e livello di responsabilità compiere i reati correlato al rischio di commissione.

Tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(REATI PRESUPPOSTO)

Lista sintetica

I – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** – art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017)

II – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI - art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008 modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016)

III – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2006 modificato dalla L. 69/2015)

IV - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) (articolo modificato dalla L. n. 190/2012)

V – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009) (modificato dal D.Lgs. 125/2016)

VI – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

VII – REATI SOCIETARI - art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e successivamente modificato con L. n. 262/2005, L. n. 190/2012 e da ultimo con L. n. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017)

VIII – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

IX – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

X – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. n. 38/2006, D. Lgs. n. 39/2014 e L. n. 199/2016)

XI – ABUSI DI MERCATO - art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)

XII – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.Lgs. n. 81/2008) classificazione

XIII – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO - art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)

XIV – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L. n. 116/2009 e con D.Lgs. n. 121/2011)

XV – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011)

XVI – REATI AMBIENTALI - art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

XVII- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012 modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161)

XVIII – RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001). Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 1677, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

XIX – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25- quaterdecies D. Lgs. n. 231/2,001 - Legge 3/5/2019 n. 39)

XX – REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001- Legge 19/12/2019 n.157)

XXI – DELITTO DI CONTRABBANDO Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001- D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)

XXII - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO - art. 12, L. n. 9/2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

XXIII -REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006) (Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale) alla normativa vigente.

**Tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
(REATI PRESUPPOSTO)
Elenco più dettagliato**

I - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24, D.Lgs. n. 231/200; art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 modificato dalla L. n. 190/2012)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico – art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017)

- Malversazione a danno dello Stato - art. 316 bis c.p.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 316 ter c.p.
- Truffa - art. 640 c.p.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p.
- Frode informatica - art. 640 ter c.p.

II – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008)

- - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

III – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

IV CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
 - ConcuSSIONE (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015]
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Peculato, concuSSIONE, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
 - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- V – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009)**
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

VI - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

VII - REATI SOCIETARI (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e successivamente modificato con L. 262/2005, L. 190/2012 e da ultimo con L. 69/2015)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

VIII – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

IX – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

X - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - *art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. 38/2006, D. Lgs. 39/2014 e L. 199/2016)*

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

XI – ABUSI DI MERCATO - *art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)*

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

XII – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - *art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.Lgs. 81/2008)*

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

XIII – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA

UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO - *art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)*

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

XIV – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - *art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L. 116/2009 e con D.Lgs. 121/2011)*

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo

per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

XV – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377 bis c.p.

XVI – REATI AMBIENTALI – art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260) - articolo abrogato dal D.Lgs 21/2018 e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

XVII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato - art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998

XVIII – RAZZISMO E XENOFOBIA (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167]

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975) - articolo abrogato dal D.Lgs. n. 21/2018 e sostituito dall'art. 604 bis c.p.
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
- religiosa (art. 604 bis)

XIX – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/2,001 - legge 3/5/2019 n. 39).

XX – REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001- Legge 19/12/2019 n.157)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
- il reato di “*Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (art. 2 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” (art. 3 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “*Occultamento o distruzione di documenti contabili*” (art. 10 D. Lgs. 74/2000)

- il reato di “*Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte*” (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

XXI – DELITTO DI CONTRABBANDO Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001-D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)

Nello specifico, dagli artt. 282 a 301 del TUD:

- **Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)**
- **Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)**
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato)
- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

XXII RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO - art. 12, L. n. 9/2013 (*costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva*)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

XXIII REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

I reati e gli illeciti qui considerati sono oggetto di costante aggiornamento legislativo. Pertanto, il presente testo è suscettibile di subire, in futuro, integrazioni e variazioni, anche significative, al fine di garantirne la conformità e l'aderenza alla normativa vigente.

**Tipologie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
(REATI PRESUPPOSTO)¹
(elenco analitico reato per reato)
([torna su](#))**

I - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24, D.Lgs. n. 231/200; art. 25, D.Lgs. n. 231/2001 modificato dalla L. n. 190/2012)

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico – art. 24, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo modificato dalla L. 161/2017)

1. Malversazione a danno dello Stato - art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato - art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

3. Truffa - art. 640 c.p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [art. 29 c.p.].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 artt. 29, 63 c.p.:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [artt. 649, 661 c.p.; art. 162

c.p.m.p.];

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

5. Frode informatica - art. 640 ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

II – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008)

1. Frode informatica del certificatore di firma elettronica - art. 640 quinquies c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - art. 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

3. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria - art. 491 bis c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

4. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617 quater.

5. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615 quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

6. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quater c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di

operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

7. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - art. 617 quinquies c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635 quinquies c.p.

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

III – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)

1. Associazione di tipo mafioso anche straniera - art. 416 bis c.p.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

2. Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

3. Associazione per delinquere - art. 416 c.p.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

4. Scambio elettorale politico-mafioso - art. 416 ter c.p.

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma

5. Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione - art. 630 c.p.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

6. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo - art. 407, co. 2, lett. a) numero 5, c.p.p.

IV CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ E CORRUZIONE (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

1. Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

2. ConcuSSIONE - art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra

utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

3. Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

4. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

5. Circostanze aggravanti - art. 319-bis c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

6. Corruzione in atti giudiziari - art. 319 ter, c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

7. Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

8. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - art. 320 c.p.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

9. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri - art. 322 bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle

Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

10. Pene per il corruttore – art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

V – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001 ed ulteriormente modificato dalla L. n. 99/2009)

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

2. Alterazione di monete - art. 454 c.p.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

9. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e

disegni – art. 473 c.p.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

VI - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio - art. 513 c.p.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513 bis c.p.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

4. Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10.

5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517 ter c.p.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517 quater c.p.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le

norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

VII - REATI SOCIETARI (art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001 - articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002 e successivamente modificato con L. 262/2005, L. 190/2012 e da ultimo con L. 69/2015)

1. False comunicazioni sociali - art. 2621 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Fatti di lieve entità – art. 2621 bis c.c.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

3. False comunicazioni sociali delle società quotate - art. 2622, commi 1 e 2 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena

della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

4. Impedito controllo - art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.

5. Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

6. Illegale ripartizione di utili e riserve - art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con

L'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante - art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

8. Operazioni in pregiudizio dei creditori - art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

9. Omessa comunicazione del conflitto di interessi - art. 2629 bis c.c.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo numero 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

10. Formazione fittizia del capitale- art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

11. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori - art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

12. Corruzione tra privati - art. 2635 c.c. (modificato con Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

13. Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

14. Illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

15. Aggiotaggio - art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

16. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza - art. 2638, commi 1 e 2 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni

alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 584.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

VIII – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003)

1. Associazioni sovversive - art. 270 c.p.

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

2. Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico - art. 270 bis c.p.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne

costituiscono l'impiego.

3. Assistenza agli associati - art. 270 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

4. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quater c.p.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.

5. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale - art. 270 quinquies c.p.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

6. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo – art. 270 quinquies.1 c.p.

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

7. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro – art. 270 quinquies.2 c.p.

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro

per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

8. Condotte con finalità di terrorismo - art. 270 sexies c.p.

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

9. Attentato per finalità terroristiche o di eversione - art. 280 c.p.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

10. Atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi - art. 280 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento

conseguente alle predette aggravanti.

11. Atti di terrorismo nucleare – art. 280 ter c.p.

È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;*
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.*

È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;*
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.*

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

12. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione - art. 289 bis c.p.

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

13. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo - art. 302 c.p.

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

14. Cospirazione politica mediante accordo – art. 304 c.p.

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.

15. Cospirazione politica mediante associazione – art. 305 c.p.

Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

16. Banda armata: formazione e partecipazione – art. 306 c.p.

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

17. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata – art. 307 c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

18. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo – art. 1, L.n. 342/1976

Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione

di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.

La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.

La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio

Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.

19. Danneggiamento delle installazioni a terra – art. 2, L. n. 342/1976

Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.

20. Sanzioni – art. 3, L. n. 422/1989

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;

b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

21. Pentimento operoso – art. 5, D.Lgs. n. 625/1979

Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.

22. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York 9/12/1999

Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati

nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

23. Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica - art. 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6/2/1980 n. 15

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

**IX – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - art. 25-
quater.1, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)**

1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis c.p.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

X - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. 38/2006, D. Lgs. 39/2014 e L. 199/2016)

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù - art. 600 c.p.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

2. Prostituzione minorile - art. 600 bis c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

3. Pornografia minorile - art. 600 ter c.p.

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

4. Detenzione di materiale pornografico - art. 600 quater c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

5. Pornografia virtuale - 600 quater.1 (aggiunto dall'art. 10, Legge 06.02.2006, n. 38)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

7. Tratta di persone - art. 601 c.p.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

8. Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 c.p.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

10. Adescamento di minorenni - 609 undecies c.p.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

XI – ABUSI DI MERCATO - art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005)

1. Abuso di informazioni privilegiate – art. 184, D.Lgs. n. 58/1998

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

2. Manipolazione del mercato – art. 185, D.Lgs. n. 58/1998

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

XII – OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007 e successivamente modificato con D.Lgs. 81/2008)

1. Omicidio colposo - art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

comma abrogato [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

2. Lesioni personali colpose - art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

XIII – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO - art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007 e modificato dalla L. n. 186/2014)

1. Ricettazione – art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell' articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

2. Riciclaggio - art. 648 bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - art. 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

4. Autoriciclaggio - art. 648 ter.1 c.p.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

XIV – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009, successivamente modificato con L. 116/2009 e con D.Lgs. 121/2011)

1. Art. 171, comma I, lett. a) bis), Legge n. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

2. Art. 171, comma III, Legge n. 633/1941

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

3. Art. 171 bis, comma I, Legge n. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

4. Art. 171 bis, comma II, Legge n. 633/1941

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

5. Art. 171 ter, Legge n. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

6. Art. 171 septies, Legge n. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

7. Art. 171 octies, Legge n. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011)

1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

XVI – REATI AMBIENTALI – art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015)

1. Inquinamento ambientale - art. 452 bis c.p.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

2. Disastro ambientale - art. 452 quater c.p.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

3. Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452 quinquies c.p.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452 sexies c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

5. Circostanze aggravanti - 452 octies c.p.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

6. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

7. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733 bis c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro.

Art. 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito ((con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila)) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e,

nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni)). 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria.

Art. 2

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito ((con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno)), chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. ((2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi)). 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie

indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, ((e' punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)). Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorita' giudiziaria. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformita' dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, ((e' punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila)). 5. L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3 bis

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.))

Art. 6

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumita' pubblica. 2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorita' sanitarie competenti, puo' autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneita' delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumita' pubblica. ((4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila)). ((5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila)). 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2,

sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

8. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarichi sul suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - D.Lgs. n. 152/2006 art. 137

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con

l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

9. Attività di gestione rifiuti non autorizzata - D.Lgs. n. 152/2006 art. 256

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

10. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee - D.Lgs. n. 152/2006, art. 257

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242,

il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

11. Traffico illecito di rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006 art. 259, comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

12. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - D.Lgs. n. 152/2006 art. 258, comma 4, secondo periodo

(...)

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

13. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - art. 452 quaterdecies c.p.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche

indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

14. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis, commi 6, 7 e 8

(...)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

15. Sanzioni - D.Lgs. n. 152/2006, art. 279, comma 5

Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

16. Inquinamento doloso provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 8 commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

17. Inquinamento colposo provocato dalle navi - D.Lgs. n. 202/2007, art. 9 commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

18. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - L. n. 549/1993, art. 3, comma 7

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con

l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

XVII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE - art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998

(...)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

(...)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà

2. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato- art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998

(...)

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

XVIII – RAZZISMO E XENOFobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167]

1. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa – art. 604 bis.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

XIX – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. n. 231/2,001 - legge 3/5/2019 n. 39).

XX – REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001- Legge 19/12/2019 n.157)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis)
- il reato di “Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

- il reato di “*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*” (art. 3 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*” (art. 8 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “*Occultamento o distruzione di documenti contabili*” (art. 10 D. Lgs. 74/2000)
- il reato di “*Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte*” (art. 11 D. Lgs. 74/2000)

XXI – DELITTO DI CONTRABBANDO Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001- D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371)

Nello specifico, dagli artt. 282 a 301 del TUD:

- **Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)**
- **Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)**
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato)
- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

DIPENDENTI DA REATO - art. 12, L. n. 9/2013 (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

1. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari - art. 440 c.p.

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

2. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate – art. 442 c.p.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.

3. Commercio di sostanze alimentari nocive – art. 444 c.p.

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.

La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.

4. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p.

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

5. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p.

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o

esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

6. Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 10.

7. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

8. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 c.p.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

9. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art. 517 quater c.p.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia

di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

XXIII REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998

(...)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

(...)

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata

da un terzo alla metà.

2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – art. 74, D.P.R. n. 309/1990

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

**3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-
quater, D.P.R. n. 43/1973**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del

comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

5. Favoreggiamento personale – art. 378 c.p.

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

6. Associazione per delinquere - art. 416 c.p.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

7. Associazione di tipo mafioso anche straniera - art. 416 bis c.p.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di

commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Neos restauri srl

via Della Roverella, 44

70022 Altamura (BA)

P. iva 07538190724

SDI: W7VVIK9

tel. 080.310.5931

neorestauri@pec.it

info@neorestauri.it

www.neorestauri.it

